

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 settembre 2025, n. 1340

**Cont. Omissis c/ Regione Puglia. Autorizzazione al componimento bonario dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, sez. Lavoro (R.G. n. 493/2023) e approvazione verbale di conciliazione giudiziale.**

#### **LA GIUNTA REGIONALE**

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta;

VISTO il documento istruttorio della Sezione Personale concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessore al Personale e Organizzazione, Contenzioso Amministrativo;

PRESO ATTO

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili delle strutture amministrative competenti ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) del parere favorevole ai fini deliberativi ai sensi dell'art. 4, terzo comma lett. c) della Legge regionale 18/2006 ("Istituzione dell'Avvocatura Regionale"), reso dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura regionale;
- c) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii.;
- d) del parere di regolarità contabile, previsto dall'art. 79, co. 5, della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii., e di attestazione di copertura finanziaria, espresso dal Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria, o suo delegato.

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

#### **DELIBERA**

1. di autorizzare la conciliazione dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, sez. Lavoro (R.G. n. 493/2023) con Omissis, per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale
2. di approvare l'allegato schema del verbale di conciliazione (Allegato A), che ad ogni modo non sarà oggetto di pubblicazione;
3. di autorizzare la Dirigente della Sezione Personale a sottoscrivere il verbale approvato con il presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso la Corte d'Appello di Bari, sez. Lavoro (R.G. n. 493/2023);
4. di autorizzare l'avvocato incaricato della difesa regionale a sottoscrivere il verbale approvato con il

presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso la Corte d'Appello di Bari, sez. Lavoro (R.G. n. 493/2023);

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale per i relativi adempimenti di competenza, tra cui l'adozione degli atti dirigenziali di liquidazione delle somme in favore della controparte, così come rivenienti dal verbale di conciliazione;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP nella versione con gli *omissis* a tutela dei dati riservati e/o personali, con esclusione del verbale di conciliazione di cui all'Allegato A e l'Allegato B, riportanti entrambi dati riservati e/o personali.

**Il Segretario Generale della Giunta**

NICOLA PALADINO

**Il Presidente della Giunta**

MICHELE EMILIANO

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

**Oggetto: Cont. Omissis c/ Regione Puglia. Autorizzazione al componimento bonario dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, sez. Lavoro (R.G. n. 493/2023) e approvazione verbale di conciliazione giudiziale**

- Con D.P.G.R. n. 314 del 07.07.1982 si bandiva il concorso interno ex art. 95 della L.R. n. 18/1974; i termini per la presentazione della domanda di ammissione venivano dapprima riaperti con D.P.G.R. n. 1090 del 12.04.1985 e poi con D.P.G.R. n. 65 del 12.02.1990, in modo da consentire la partecipazione anche dei dipendenti inquadrati ai sensi della L.R. n. 16/1984 e in possesso dei requisiti di anzianità di servizio previsti dal concorso;
- Omissis, dipendente inquadrata nel VI livello con decorrenza dal 01.01.1978 ex L.R. n. 16/1980 (non in possesso dei requisiti per partecipare al concorso bandito con D.P.G.R. n. 314/82 in quanto inquadrati nel V livello ex L.R. n. 18/1974), chiedeva di essere ammessa al concorso al pari dei dipendenti inquadrati ai sensi della L.R. n. 16/1984;
- Con D.G.R. n. 1903 del 12.04.1990, la Regione Puglia riapriva i termini del concorso permettendo così, la partecipazione allo stesso di Omissis; tale ultima delibera veniva annullata dalla Commissione governativa di controllo, con decisione del 10.05.1990;
- A seguito dell'annullamento della D.G.R. n. 1903/1990, la Regione Puglia, con propria deliberazione n. 672 del 01.03.1991, decretava l'esclusione di Omissis dal concorso in quanto non inquadrata nel ruolo regionale ai sensi della L.R. n. 16/1984;
- Con ricorso n. 2463/1991, Omissis, con altri dipendenti regionali nelle stesse condizioni, proponeva ricorso innanzi al TAR Lecce chiedendo l'annullamento della decisione della Commissione governativa di controllo del 10.05.1990, nonché della D.G.R. n. 672 del 01.03.1991;
- Nelle more, con D.G.R. n. 7385/1991, Omissis veniva ammessa con riserva al concorso interno ex art. 95 della L.R. n. 18/1974, a seguito di provvedimento cautelare del Giudice Amministrativo;
- Con delibera n. 3534 del 22.06.1992, la Regione Puglia stabiliva di ricostituire la Commissione giudicatrice del concorso ex art. 95 della L.R. n. 18/1974, onde consentire la partecipazione con riserva ai dipendenti destinatari di provvedimenti cautelari favorevolmente emessi dal TAR, come nel caso che interessa Omissis;
- La suddetta deliberazione di ricostituzione della Commissione giudicatrice veniva riconosciuta illegittima per violazione di legge e quindi annullata dalla Commissione governativa di controllo con decisione n. 9975 del 30.07.1992;
- Intanto Omissis presentava domanda di dimissioni volontarie dal servizio per collocamento a riposo. Con D.G.R. n. 2039/1993, veniva accettata la domanda e si stabiliva la decorrenza del collocamento a riposo a far data dal 01.12.1993;
- A seguito della decisione n. 9975/1992, la Giunta regionale proponeva nuovamente la ricostituzione di detta Commissione, con D.G.R. n. 4123/1995, al cui giudizio veniva sottoposta Omissis, risultando idonea;
- Con successiva D.G.R. n. 6783/1997 erano approvate e fatte proprie le operazioni concorsuali poste in essere dalla Commissione esaminatrice, rinviando e subordinando ogni altro ulteriore adempimento all'esito del giudizio azionato dinanzi al TAR Lecce;
- Con sentenza n. 7399 del 20.11.2001, il TAR Lecce accoglieva il ricorso proposto da Omissis e dichiarava illegittimo il provvedimento negativo della Commissione di controllo del 10.05.1990, nonché per l'effetto, accertava il vizio in via derivata, della

D.G.R. n. 672/1991 nella parte in cui non consentiva la partecipazione di Omissis al concorso de quo;

- A seguito della pronuncia del Giudice Amministrativo di primo grado, Omissis in data 21.01.2003 notificava alla Regione Puglia un atto di diffida, volto ad ottenere, in esecuzione della sent. n. 7399/2001, il reinquadramento giuridico ed economico limitatamente al periodo dall'01.01.1992 al 30.11.1993 (data di collocamento a riposo);
- Con sent. n. 7103/2003, il TAR Lecce accoglieva la domanda di ottemperanza alla predetta sentenza n. 7399/2001 e intimava all'Amministrazione regionale l'esecuzione della stessa, all'uopo nominando in caso di inerzia dell'Amministrazione, il Commissario ad acta;
- Con Determinazione del Commissario ad acta n. 4 del 05.02.2004, si dava esecuzione alla sentenza e si stabiliva l'inquadramento di Omissis nella I Qualifica Dirigenziale con decorrenza giuridica ed economica dal 01.01.1992 al 01.12.1993 (data di collocamento a riposo);
- Con ricorso dinanzi al Consiglio di Stato R.G. n. 10567/2002, la Presidenza del Consiglio dei Ministri/Commissione di Controllo Atti Regione Puglia chiedeva la riforma della sentenza del TAR Lecce n. 7399/2001.
- All'esito del giudizio, con sentenza n. 4888 del 03.10.2013 il Consiglio di Stato in sede definitiva accoglieva l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respingeva il ricorso di primo grado.
- Con ricorso innanzi al Consiglio di Stato, notificato alla Regione Puglia il 03.04.2014, Omissis con altri ex dipendenti, instauravano il giudizio per la revocazione della sentenza del C.d.S. n. 4888/2013;
- Nelle more della definizione del giudizio per revocazione, l'Amministrazione regionale, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 4888 del 03.10.2013, avviava ai sensi della L. n. 241/1990 le procedure volte a dare esecuzione alla pronuncia, al fine di ripristinare il corretto inquadramento nei ruoli regionali dei ricorrenti, sia giuridico sia economico, con le conseguenti regolazioni contabili;
- In costanza del procedimento amministrativo sopra descritto, con sentenza n. 4434 pubbl. il 22.09.2017, il Consiglio di Stato definitivamente pronunciando sul ricorso per revocazione della sentenza n. 4888/2013, lo dichiarava inammissibile. Pertanto la predetta sentenza del Consiglio di Stato n. 4888/2013 risulta passata in giudicato;
- Data la definitività della pronuncia, l'Amministrazione regionale, con note datate 08.06.2018 comunicava ex artt. 7 e 8 della L. 241/1990 l'avvio del procedimento amministrativo volto a conformarsi a quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 4888 del 03.10.2013, che aveva riformato la sentenza n. 7399/2001 del Tar di Lecce respingendo il ricorso di primo grado, confermando pertanto la decisione n. 6007 del 10.05.1990 della Commissione governativa di controllo che annullava la D.G.R. n. 1903/90 di riapertura dei termini di un concorso interno bandito dalla Regione Puglia con D.P.G.R. n. 314 del 07.07.1982;
- Successivamente, l'Amministrazione regionale, con provvedimento n. 900 del 29.08.2018 a firma del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, si conformava alle statuizioni della sentenza del Consiglio di Stato n. 4888 del 03.10.2013 e di conseguenza stabiliva di ripristinare l'inquadramento giuridico di Omissis a far data dall'01.01.1992 nell'ex VIII q.f. (secondo le tabelle di equiparazione CCNL Regioni e Autonomie Locali del 31.03.1999 art. 7, corrispondente alla cat. D3);

- Con determinazione n. 1251 del 15.11.2018 della Sezione Personale e Organizzazione si procedeva, inoltre, alla rideterminazione dell'inquadramento economico a seguito del ripristino della posizione contrattuale giuridica e, di conseguenza, all'accertamento delle somme dovute da Omissis a titolo di differenze tra le maggiori somme percepite nella qualifica di Dirigente e quelle minori spettanti nella ripristinata posizione di funzionario ex VIII qualifica funzionale (ora cat. D3), per una ammontare complessivo di €25.182,94 (che depurato dei contributi previdenziali veniva rideterminato in € 24.166,92);
- Con successiva nota del Dirigente del Servizio Trattamento Economico, afferente alla Sezione Personale, prot. n. 2525 del 31.01.2019 la Regione Puglia intimava e diffidava Omissis al pagamento della complessiva somma di € 24.166,92 in unica soluzione, con avviso che, in mancanza, l'Amministrazione regionale avrebbe attivato le procedure di recupero coattivo del credito;
- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., con contestuale istanza cautelare ex art. 700 c.p.c., iscritto al n. R.G. 5778/2019, Omissis conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari - Sezione Lavoro la Regione Puglia chiedendo:
  - in via cautelare ex art. 700 c.p.c.: di disporre con ordinanza la sospensione della procedura di recupero del credito di cui alla nota di diffida prot. n. 2525 del 31.01.2019;
  - in via principale e nel merito:
    - a) accertare la nullità e l'illegittimità delle determinazioni assunte dalla Regione Puglia, innanzi specificate – previa, ove occorra, disapplicazione degli atti dirigenziali impugnati – per quanto al ripristino dell'inquadramento contrattuale nell'VIII qualifica funzionale ed al credito vantato nei confronti di Omissis per un importo di € 24.166,92, anche in relazione alle conseguenze sul trattamento previdenziale;
    - b) per l'effetto, dichiarare che alla ricorrente va conservata la prima qualifica dirigenziale posseduta all'atto del pensionamento e che la medesima non è tenuta a restituire alla Regione Puglia la somma richiestale con gli atti summenzionati, per carenza di valido e comprovato presupposto di fatto e di diritto;
    - c) in via subordinata e gradata, dichiarare l'irripetibilità delle somme percepite da Omissis per intervenuta prescrizione del credito ex art. 2946 c.c.;
    - d) in via ulteriormente gradata, disporre che l'Amministrazione regionale proceda al recupero delle somme eventualmente dovute con modalità tali da non incidere gravemente sui bisogni primari di Omissis;
- Si costituiva in giudizio la Regione Puglia, chiedendo il rigetto del ricorso.
- Con decreto n. cronol. 31932/2019 del 04.07.2019, l'adito Giudice del Lavoro decideva la domanda cautelare, rigettandola per difetto del periculum in mora.
- Con sentenza n. 3168/2019 il Giudice del Lavoro di Bari accoglieva il ricorso proposto da Omissis, con compensazione delle spese di lite. Nella pronuncia si stabiliva che "Nel caso in esame non sussistono i presupposti per la irripetibilità. Preme evidenziare che dalla documentazione in atti non emerge alcuna riserva. (...) Invero, la ricorrente, dopo essere stata ammessa dalla Regione a partecipare al concorso interno per la qualifica superiore, è stata reinquadrata definitivamente della I qualifica dirigenziale (...) con la delibera commissariale n. 4 del 2004 senza alcuna riserva, né do provvisorietà, né di revisione, né di recupero somme (...). Tenuto conto delle connotazioni, giuridiche e fattuali, della fattispecie dedotta in giudizio; della natura dell'importo (€ 24.166,92) chiesta in restituzione dalla Regione; delle cause dell'errore che hanno portato alla

corresponsione delle somme in contestazione; della buona fede e del legittimo affidamento della ricorrente; del lasso di tempo trascorso tra la data di corresponsione e quella di emanazione del provvedimento di recupero. Sussistendo i presupposti per la disapplicazione della norma interna (art. 2033 c.c.) in contrasto con l'art. 1 del protocollo addizionale della Convenzione citata; l'odierno giudicante, in ragione di quanto suesposto, ritiene che ricorrano i presupposti per dichiarare la irripetibilità delle somme richieste”.

- La Regione Puglia adiva la Corte d'Appello di Bari, sez. Lavoro, per impugnare la sentenza n. 3168/2019 del Tribunale di Bari, sez. Lavoro. Omissis si costituiva in giudizio per mezzo del suo difensore, avv. Omissis.
- In corso di causa, l'Organo giudicante proponeva alle parti di esplorare vie conciliative per la definizione bonaria della lite.
- Le parti, dopo ampio confronto tra loro, addivenivano a una ipotesi di accordo per risolvere amichevolmente la vertenza.
  - Vista la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere".
  - Vista la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase Strutturale".

Pertanto, al fine di evitare l'alea del giudizio pendente, si ritiene opportuno esperire un tentativo di definizione bonaria della controversia pendente con Omissis nei modi e termini contenuti nello schema di verbale di conciliazione allegato alla presente deliberazione, da sottoscrivere dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, sez. Lavoro, nell'ambito del giudizio R.G. n. 493/2023 e, nonché, di autorizzare la Dirigente della Sezione Personale e l'avvocato incaricato della difesa regionale alla sottoscrizione del medesimo verbale.

L'accertamento delle somme in favore della Regione Puglia, così come rivenienti dal verbale di conciliazione, avverrà mediante determinazioni della Dirigente della Sezione Personale.

#### **PARERE DELL'AVVOCATO COORDINATORE DELL'AVVOCATURA REGIONALE**

L'Avvocato Coordinatore, preso atto della sequenza procedimentale su esposta, preso atto dell'istruttoria condotta e delle valutazioni svolte dalla strutture amministrative regionali interessate, sulla base del parere favorevole dell'avvocato officiato delle difese dell'Ente, esprime parere favorevole ai fini deliberativi ai sensi dell'art. 4, terzo comma lett. c) della Legge regionale 18/2006 ("Istituzione dell'Avvocatura Regionale").

#### ***Garanzie di riservatezza***

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

**Eredi Valutazione di impatto di genere: Neutro**

**COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.**

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

All'accertamento d'entrata, a seguito della sottoscrizione del verbale di conciliazione allegato al presente provvedimento, si provvederà mediante determinazioni del Dirigente della Sezione Personale sul capitolo di Entrata n. E3064070 "Rimborsi spese personale non altrimenti previsti", Titolo 3, Tipologia 500, Categoria 3050200, Piano dei conti finanziari: E3.05.02.01.001 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2025.

**Tutto ciò premesso**, al fine di evitare l'alea del giudizio, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997 e dell'art. 44, comma 4, lett. c) dello Statuto Regionale, si propone alla Giunta regionale:

1. di autorizzare la conciliazione dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, sez. Lavoro (R.G. n. 493/2023) con Omissis, per le motivazioni in premessa richiamate, secondo i termini e le condizioni indicate nello schema del verbale di conciliazione allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale
2. di approvare l'allegato schema del verbale di conciliazione (Allegato A), che ad ogni modo non sarà oggetto di pubblicazione;
3. di autorizzare la Dirigente della Sezione Personale a sottoscrivere il verbale approvato con il presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso la Corte d'Appello di Bari, sez. Lavoro (R.G. n. 493/2023);
4. di autorizzare l'avvocato incaricato della difesa regionale a sottoscrivere il verbale approvato con il presente provvedimento in sede di conciliazione giudiziale presso la Corte d'Appello di Bari, sez. Lavoro (R.G. n. 493/2023);
5. di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione Personale per i relativi adempimenti di competenza, tra cui l'adozione degli atti dirigenziali di liquidazione delle somme in favore della controparte, così come rivenienti dal verbale di conciliazione;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP nella versione con gli *omissis* a tutela dei dati riservati e/o personali, con esclusione del verbale di conciliazione di cui all'Allegato A e l'Allegato B, riportanti entrambi dati riservati e/o personali.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

E.Q. Contenzioso del Personale  
Raffaele BERARDI



Raffaele Berardi

Il Dirigente del Servizio  
Amministrazione del Personale  
Pietro LUCCA



Pietro Lucca  
02.09.2025 12:36:36  
GMT+02:00

La Dirigente della Sezione Personale  
Elisabetta RUBINO



Elisabetta  
Rubino  
11:49:23  
GMT+02:00

L'Avvocato regionale difensore dell'Ente  
Michele SIMONE



Firmato digitalmente da  
MICHELE SIMONE  
Data: 2025.09.03 12:15:36  
+02'00'

L'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale  
Rossana LANZA



Rossana  
Lanza  
03.09.2025  
12:27:41  
GMT+02:00

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento  
Personale e Organizzazione  
Ciro Giuseppe IMPERIO



Ciro Giuseppe  
Imperio  
05.09.2025  
11:52:26  
GMT+02:00

L'Assessore al Personale e Organizzazione, Contenzioso Amministrativo ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

**propone**  
alla Giunta regionale l'adozione del presente atto.



Giovanni Francesco Stea  
11.09.2025 12:18:14  
GMT+02:00

Giovanni Francesco STEA

Il sottoscritto esprime parere di regolarità contabile positivo, ai sensi dell'art. 79, co. 5 della L.R. n. 28/2001, ed attestazione di copertura finanziaria.

Il Dirigente della Sezione  
Bilancio e Ragioneria (o suo delegato)



Firmato digitalmente da:  
STOLFA REGINA  
Firmato il 11/09/2025 17:56  
Seriale Certificato: 2300950  
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



REGIONE PUGLIA  
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
(D. Lgs. n. 118/11 e s.m.i.)

UFFICIO PER	TIPO DEL	ANNO 2025	NUMERO 43	DATA 11.09.2025
----------------	-------------	--------------	--------------	--------------------

CONT. OMISSIS C/ REGIONE PUGLIA. AUTORIZZAZIONE AL COMPOSIMENTO BONARIO DINANZI ALLA CORTE D'APPELLO DI BARI, SEZ. LAVORO (R.G. N. 493/2023) E APPROVAZIONE VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE.

**VISTO SI PRENDE ATTO**

**ANNOTAZIONE:**

Firmato digitalmente da:  
**STOLFA REGINA**  
Firmato il 11/09/2025 17:51  
Seriale Certificato: 2300950  
Valido dal 20/03/2023 al 20/03/2026  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA

**Responsabile del Procedimento**

E.Q.- GIUSEPPE CARULLI

**Dirigente**

D.SSA REGINA STOLFA

